

Ramo	N° appendice	N° Polizza	Codice Agenzia	Agenzia	
2	11	402422647	005014	GAMBONI ASSICURAZIONI S.R.L. PERUGIA	
Data decorrenza appendice		Cod. Sub Agente		Cod. Produttore	
31/03/2025		000065		===	

Contraente (denominazione sociale)			Cod. Fiscale / Partita IVA		
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA			00434690384		
Indirizzo		Comune		Provincia	C.A.P.
VIA GIROLAMO SAVONAROLA 9		FERRARA		FE	44121

Con la presente appendice si procede al rinnovo per l'annualità 2025/2026, con le seguenti variazioni:

- Aumento del tasso Partita Fabbricati a 0,34 pro mille imponibile.
 - Aumento del tasso Partita Contenuto a 0,45 pro mille imponibile.
 - Aumento del tasso Partita Rischio Locativo a 0,27 pro mille imponibile.
 - Inserimento esclusioni come da allegato.
- Fermo ed invariato il resto.

Il prezzo della sua copertura assicurativa

RATA ALLA FIRMA	Abbuono prima rata euro	Premio imponibile euro	di cui complemento premio euro	Imposte totali euro	Premio Totale prima rata euro
	0,00	119.057,66	===	26.490,34	145.548,00
COMPENSO DELL'AGENTE PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE AL CLIENTE (spazio riservato all'Agente e al Contraente) Compenso concordato con l'Agente per il servizio di intermediazione prestato, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.					Compenso prima rata euro
					0,00
TOTALE A PAGARE RATA FIRMA					145.548,00
RATE SUCCESSIVE	Frazionamento	Premio imponibile euro	di cui complemento premio euro	Imposte totali euro	Premio Totale rate successive euro
	Annuale	===	===	===	===
COMPENSO DELL'AGENTE PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE AL CLIENTE (spazio riservato all'Agente e al Contraente) Compenso concordato con l'Agente per il servizio di intermediazione prestato, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.					Compenso rate successive euro
					===
TOTALE A PAGARE RATE SUCCESSIVE					===

Emessa in 3 esemplari	il 23/05/2025	alle ore 11:57	Data pagamento del premio di rata iniziale
-----------------------	---------------	----------------	--

Restano confermate le dichiarazioni, definizioni, condizioni di assicurazione, condizioni particolari, speciali, aggiuntive, descrizioni ed ogni altra circostanza, risultanti dalla polizza, che non siano qui esplicitamente modificate.

Il Contraente

AXA Assicurazioni S.p.A.
Il consulente AXA per quietanza



ASSICURAZIONI

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n.

10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.

di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

APPENDICE DI REGOLAZIONE

Dati identificativi di polizza

Ramo	Numero polizza	Codice	Agenzia
		5014	PERUGIA
2	402422647	Contraente	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO (SANCTION EXCLUSION)

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ESCLUSIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI

La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:

2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;

2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi, e

2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

ARTICOLO ESCLUSIONI DANNI CYBER E DATI – (CYB)

Quanto segue prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

DEFINIZIONI CHE INTEGRANO O SOSTITUISCONO QUANTO PREVISTO IN POLIZZA**ATTACCO INFORMATICO:**

si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

COMPUTER VIRUS:

si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer

virus include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").

DANNO CYBER:

si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

DATI:

si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

INCIDENTE INFORMATICO:

si intende:

- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

SISTEMA INFORMATICO:

si intende:

qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.

SUPPORTO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI:

si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

APPENDICE DI ESCLUSIONE CYBER E DATI

La presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;

1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 sotto;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scoppio che derivi direttamente da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Se presente la unità tecnica "Supporti di dati", nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massima ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.

Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.

La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Fermo il resto.

IL CONTRAENTE

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

